

**DELIBERAZIONE 8 NOVEMBRE 2012  
470/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI RETE DELLA  
SOCIETÀ SNAM RETE GAS S.P.A.**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS**

Nella riunione del 8 novembre 2012

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del 13 luglio 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 26 febbraio 2004, n. 22/04 (di seguito: deliberazione 22/04);
- la deliberazione dell'Autorità 21 giugno 2005, n. 119/05 e i suoi successivi aggiornamenti (di seguito: deliberazione 119/05);
- la deliberazione dell'Autorità 7 maggio 2009, ARG/gas 55/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 55/09);
- la deliberazione dell'Autorità 14 aprile 2011, ARG/gas 45/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 45/11);
- la deliberazione dell'Autorità 23 giugno 2011, ARG/gas 81/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 81/11);
- la deliberazione dell'Autorità 10 novembre 2011, ARG/gas 155/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 155/11);
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2011, ARG/gas 159/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/11);
- la deliberazione dell'Autorità 24 novembre 2011, ARG/gas 165/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 165/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 192/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 192/11);
- la deliberazione dell'Autorità 8 maggio 2012, 181/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 181/12);
- la deliberazione dell'Autorità 31 maggio 2012, 229/2012/R/gas (di seguito: deliberazione 229/12);

- il documento per la consultazione 1 dicembre 2011, DCO 44/11 (di seguito. DCO 44/11);
- il codice di trasporto di Snam Rete Gas S.p.A (di seguito: Snam Rete Gas), approvato dall’Autorità con deliberazione 1 luglio 2003, n. 75/03, come successivamente integrato e modificato;
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (di seguito: Tar Lombardia), del 6 dicembre 2011, n. 1837/2011 e del 14 dicembre 2011, n. 1845/2011, n. 1846/2011, n. 1847/2011 (di seguito: decreti nn. 1837/11, 1845/11, 1846/11, 1847/11);
- le ordinanze cautelari del Tar Lombardia, Sezione Terza, del 20 gennaio 2012, n. 105/12, n. 106/12, n. 107/12, n. 108/12 e n. 111/12 (di seguito: ordinanze nn. 105/12, 106/12, 107/12, 108/12 e 111/12);
- i decreti cautelari *ante causam* adottati dal Presidente della Terza Sezione del Tar Lombardia del 5 marzo 2012 n. 310/12 e n. 311/12 (di seguito: decreti nn. 310/12 e 311/12);
- le ordinanze del Consiglio di Stato, Sezione Sesta, del 21 marzo 2012, nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012 (di seguito ordinanze nn. 1147/2012, 1148/2012, 1150/2012 e 1151/2012).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 164/00 attribuisce all’Autorità il potere di regolare le condizioni di accesso ed erogazione dei servizi di trasporto, dispacciamento e stoccaggio del gas naturale, nonché di verificare la conformità con tale regolazione dei codici predisposti dalle imprese di trasporto e stoccaggio;
- con la deliberazione ARG/gas 55/09, l’Autorità ha disciplinato il procedimento di verifica e conseguente approvazione, dei codici e dei loro aggiornamenti, prevedendo, all’articolo 2, comma 2.3, che il codice approvato ovvero modificato dall’Autorità sia pubblicato sul suo sito internet e acquisti efficacia dal giorno della sua pubblicazione;
- la deliberazione ARG/gas 55/09 prevede, inoltre, che le proposte di aggiornamento dei codici vengano presentate all’Autorità dopo l’acquisizione, da parte dell’operatore, del parere del comitato per la consultazione competente per il settore di attività oggetto del codice;
- con la deliberazione ARG/gas 45/11, l’Autorità ha definito la disciplina del bilanciamento di merito economico del sistema del gas naturale e ne ha disposto la decorrenza di applicazione dal primo giorno gas del mese di luglio 2011, successivamente differita al primo giorno gas del mese di dicembre 2011, con la deliberazione ARG/gas 81/11;
- la medesima deliberazione ARG/gas 45/11 prevede, all’articolo 11, che il responsabile del bilanciamento organizzi e gestisca un sistema di garanzie a copertura dell’esposizione nei confronti dell’utente (di seguito: sistema di garanzie), sulla base di modalità e condizioni stabilite nel proprio codice di rete, in conformità ai criteri definiti al medesimo articolo;
- con la deliberazione 181/12, l’Autorità ha approvato modifiche del codice di rete di Snam Rete Gas relative al sistema di garanzie ed ha inoltre previsto al punto 5 che Snam Rete Gas trasmetta una proposta di aggiornamento del codice di rete,

predisposta secondo le modalità e le tempistiche previste dalla deliberazione ARG/gas 55/11, che preveda:

- a) l'integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori di trasporto e delle stime dei prelievi attesi definite nel codice di rete rispettivamente al capitolo 9, § 3.4.4 e al capitolo 5, § 1.4.1, al fine renderle più accurate ed affidabili anche in relazione alla stima delle posizioni di sbilancio degli utenti e della relativa esposizione nei confronti del sistema;
  - b) la facoltà per l'utente di prestare a garanzia della propria esposizione i quantitativi di gas in stoccaggio effettivamente disponibili, come determinati giorno per giorno;
  - c) la determinazione dell'entità delle garanzie da prestare anche in relazione all'affidabilità dell'utente valutata sulla base di ulteriori parametri, quali la regolarità e puntualità dei pagamenti.
- con nota in data 24 settembre 2012 (prot. Autorità n. 29305 del 25 settembre 2012), la società Snam Rete Gas ha trasmesso all'Autorità la proposta di modifica del proprio codice di rete di cui al punto 4 della deliberazione 181/12, la quale
    - d) rimanda l'integrazione delle modalità di definizione dei bilanci provvisori, di cui alla precedente lettera a), nell'ambito delle procedure di recepimento delle disposizioni della deliberazione 229/12 in materia di disposizioni per la regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di bilanciamento del gas naturale;
    - e) non contiene le modalità con cui consentire la facoltà di cui alla precedente lettera b), in considerazione dell'asserita, da parte di Snam Rete Gas, impossibilità tecnica di consentire la suddetta facoltà se non in alternativa all'attuale modalità che prevede che il gas in stoccaggio possa essere portato in garanzia nei limiti di un quantitativo predeterminato che viene quindi considerato indisponibile all'utente;
    - f) declina le disposizioni richiamate alla precedente lettera c), prevedendo, nei casi in cui l'utente non sia regolare e puntuale nei pagamenti, ovvero nel caso di utenti per i quali non sia possibile questa valutazione, che le garanzie richieste siano determinate in funzione del prelievo atteso sino al termine di risoluzione del contratto (sette giorni dalla data in cui Snam Rete Gas riscontra un livello non adeguato delle garanzie in mancanza del ripristino delle stesse) in luogo dei tre giorni successivi;
  - quanto prospettato alla precedente lettera d), appare funzionale ad una riforma organica delle modalità di definizione delle partite fisiche del bilanciamento oggetto della deliberazione 229/12;
  - la mancata integrazione della disciplina del gas in stoccaggio sulla base delle disposizioni di cui alla precedente lettera b) tiene conto delle valutazioni espresse nell'ambito della consultazione della proposta le quali hanno evidenziato la preferenza degli utenti per le attuali modalità di gestione del gas in stoccaggio prestato in garanzia nel caso non fosse tecnicamente possibile la gestione del gas in stoccaggio secondo entrambe le modalità contestualmente (le attuali e quelle di cui alla lettera b));
  - la società Snam Rete Gas è comunque tenuta ad inibire all'utente ogni azione che possa determinare da parte di quest'ultimo l'utilizzo dei quantitativi di gas prestati in garanzia nella misura in cui tale utilizzo comporti un livello non adeguato delle garanzie complessivamente prestate dall'utente;

- le disposizioni di cui alla lettera f) sono coerenti con quanto richiesto dal punto 5, lettera c) della deliberazione 181/12 e più in generale con le esigenze cui il sistema di garanzie è funzionale in quanto volte a ridurre l'esposizione del sistema nei confronti degli utenti la cui affidabilità nell'esecuzione del contratto di trasporto sia parziale ovvero non sia ancora valutabile.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con nota in data 7 novembre 2012 (prot. Autorità 35477 dell'8 novembre 2012), la società Snam Rete Gas ha segnalato all'Autorità la prossima sottoscrizione di un contratto con un nuovo utente del sistema che in base ad informazioni assunte dalla medesima società risulterebbe in "stretta relazione" con un precedente utente cui è stato risolto il contratto di trasporto per inadempienza;
- con la medesima nota, Snam Rete Gas ha altresì prospettato all'Autorità, anche in considerazione di quanto riportato al precedente alinea, l'opportunità di valutare una proposta di modifica del codice di rete, allegata alla nota e predisposta in deroga alle disposizioni della deliberazione ARG/gas 55/09 in materia di consultazione, che prevede l'incremento delle garanzie richieste considerando a tal fine:
  - a) per la generalità degli utenti un prelievo atteso di 7 giorni in luogo dei 3 giorni previsti dall'attuale versione del codice di rete;
  - b) per gli utenti che non siano regolari e puntuali nei pagamenti, ovvero nel caso di utenti per i quali non sia possibile questa valutazione, un prelievo atteso di 15 giorni in luogo dei 7 giorni previsti nella proposta trasmessa il 24 settembre 2012;
- in considerazione dei rilevanti impatti sull'entità delle garanzie richieste agli utenti del trasporto con contratti in essere, l'adozione della proposta di cui al precedente alinea risulta critica in mancanza del relativo processo di consultazione;
- posto che la medesima proposta prevede la definizione di un livello richiesto di garanzie commisurato al prelievo atteso in un periodo (15 giorni) più esteso rispetto a quello (7 giorni) che intercorre fra l'avvenuto riscontro di un livello non adeguato di garanzie ed il perfezionamento della risoluzione del contratto, emerge l'opportunità di individuare possibili modalità alternative e più efficienti ai fini della tutela dell'esigenze di riduzione dell'esposizione;
- del resto, l'obiettivo di riduzione della potenziale esposizione può essere perseguito senza determinare un incremento dell'attuale livello di garanzie con l'introduzione di disposizioni in materia di servizio di default trasporto che prevedano che, nei casi di risoluzione anticipata del contratto di trasporto per mancato rispetto del livello di garanzie, il responsabile del bilanciamento:
  - c) abbia titolo a riscuotere dai clienti finali e dalle imprese di vendita rifornite dall'utente cui è stato risolto il contratto di trasporto gli ammontari corrispondenti ai relativi prelievi effettuati nel periodo compreso fra la data in cui sia riscontrato un livello inadeguato delle garanzie prestate e la data di risoluzione del contratto, valorizzati coerentemente con le condizioni economiche definite nell'ambito del servizio di default trasporto;
  - d) riconosca all'utente cui sia stato risolto il contratto eventuali differenze fra gli ammontari di cui alla precedente lettera c) e l'eventuale saldo netto, se a favore dell'utente, delle partite economiche relative al bilanciamento insorte sino alla risoluzione del contratto di trasporto.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

rimane fermo che non potranno essere posti a carico del sistema gli eventuali oneri conseguenti al mancato compimento, da parte di Snam Rete Gas, di tutte le azioni volte a limitare e contenere il rischio derivante dall'esposizione nei confronti degli utenti nell'ambito del servizio di bilanciamento

**RITENUTO CHE:**

- la proposta di aggiornamento del codice di rete, trasmessa da Snam Rete Gas con la lettera 24 settembre 2012, sia conforme con le disposizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità ARG/gas 45/11 e 181/12;
- sia opportuno, con riferimento alla proposta di aggiornamento del codice di rete trasmessa con lettera del 7 novembre 2012, prevedere che Snam Rete Gas provveda ad acquisire le osservazioni dei soggetti interessati, assegnando a tal fine un termine ridotto rispetto a quello previsto dalla deliberazione ARG/gas 55/09 in ragione del carattere di urgenza delle stesse, nonché a fornire le valutazioni effettuate ai fini della determinazione del livello di garanzie prefigurato nella medesima proposta;
- sia opportuno avviare un procedimento funzionale all'adozione dell'intervento in materia di servizio di default trasporto sopra delineato

**DELIBERA**

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di rete, presentata da Snam Rete Gas con la lettera del 24 settembre 2012 ed allegata al presente provvedimento (Allegato A);
2. di prevedere che la società Snam Rete Gas provveda a:
  - a) sottoporre a consultazione la proposta di aggiornamento trasmessa con nota in data 7 novembre 2012, assegnando a tal fine il termine di 10 giorni per la trasmissione di eventuali osservazioni da parte degli utenti;
  - b) integrare la medesima proposta con le valutazioni alla base della determinazione dell'entità delle garanzie richieste di cui è oggetto;
3. di dare mandato al Direttore della Direzione Mercati ai fini della predisposizione degli atti funzionali all'adozione del provvedimento in materia di servizio di default trasporto delineato in motivazione;
4. di trasmettere il presente provvedimento alle società Snam Rete Gas, con sede legale in Piazza S. Barbara n. 7, 20097 San Donato Milanese (MI), in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
5. di pubblicare il presente provvedimento e la versione aggiornate del codice di rete di cui al precedente punto 1 sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

8 novembre 2012

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*